

S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 895 REG.DEC.

OGGETTO: Convenzione per la realizzazione del Programma "Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa". Avviso alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno **duemilaventuno** il giorno quattordici del mese di OTTOBRE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale nº 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Convenzione per la realizzazione del Programma "Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa". Avviso alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

PREMESSO CHE la L.R. F.V.G. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. — "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" — ha auspicato l'adozione di misure attuative coordinate all'interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell'integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

ATTESO CHE la legge n. 104 dd. 05.02.1992 ("Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), attuata con L.R. FVG n. 41 dd 25.09.1996 ("Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ..."), nell'assegnare compiti alle istituzioni, integra nella rete assistenziale i soggetti privati ed ha – come punto cardine – la costituzione delle equipes multidisciplinari che assolvono nel contempo un compito di progettazione, coordinamento e di operatività garantendo l'elaborazione del progetto di vita della persona con disabilità, prevede, tra l'altro:

- di "assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità" (art. 5, e);
- di promuovere, "anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito" (art. 5, i) e "il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale" (art. 5, m);
- per l'attuazione dei citati obiettivi, che i comuni, anche consorziati tra loro, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, possano "avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni" (art. 38, c. 1);

CONSIDERATO l'art. 24 quater della L.R. n. 8 dd. 03.04.2003 e s.m. ed i., ("Testo unico in materia di sport"), in base al quale "nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi: a) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere [...] ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi; [...] Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, nonché i progetti per la tutela della salute promossi negli istituti scolastici. Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali e degli enti di promozione sportiva";

VISTO soprattutto il contenuto della DGR FVG n. 1317 dd. 1.06.2007 afferente l'approvazione delle "Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dello "Schema di accordo tra il Ministro

della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet –therapy" documento nel quale in particolare:

- la lett. "d)" del secondo comma dell'art. 1, definendo la "[...] pet-therapy: utilizzo del rapporto essere umano- animale in campo medico e psicologico, avvalendosi di animali che rispondono a precisi requisiti. [...]", precisa che la stessa si articola nelle due distinte categorie di Attività Assistite con Animali (Animal- Assisted Activities o AAA) e Terapie effettuate con l'ausilio di animali (Animal-Assisted Therapy o AAT) e puntualizza che mentre le "[...] AAA si pongono come obiettivo primario il miglioramento della qualità di vita di alcune categorie di persone (anziani, detenuti, tossico dipendenti, non vedenti , ecc...)[...]" invece le "[...] AAT sono delle co-terapie finalizzate a migliorare le condizioni di salute di un paziente, mediante il raggiungimento di obiettivi definiti.[...]";
- il primo comma dell'art. 7 precisa tra l'altro che "[...] La Regione Friuli V.G. ai fini di una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy, favorisce l'adozione di iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy; [...]"
- l'art. 8 definisce oltre ai requisiti ed alle qualifiche del personale addetto alla Pet-therapy, indicando l'opportunità della costituzione di un gruppo di lavoro "team prescrittivo" (variabile a seconda che si tratti di AAA o AAT), in cui vengano coinvolte varie figure professionali che sappiano interagire costruttivamente, secondo le specifiche competenze, anche e soprattutto le caratteristiche fisiologiche e comportamentali degli animali impiegati nel progetto in modo tale che gli stessi risultino compatibili con gli obiettivi del progetto;

PRESO ATTO CHE la L.R. FVG n. 8 dd. 12.04.2012 "Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)", con cui la Regione Friuli Venezia Giulia definisce e promuove la terapia assistita con gli animali (TAA) e l'attività assistita con gli animali (AAA), riconoscendo che tali attività "[...] rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo [...]" (art. 2);

RILEVATO CHE, ai sensi del DPCM 12.01.2017, recante le "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992" - così come aggiornato ed integrato a livello della Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 1783 dd. 22.09.2017 - "Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie regionali aggiuntive (Extra LEA)":

- a) è assicurato il Livello Essenziale di Assistenza, concernente l' "Assistenza distrettuale" (art. 1, lett. b), che include "[...] assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale" (art. 3, lett. h), articolata in "Percorsi assistenziali integrati" con "[...] l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali. [...]" (art. 21, comma 1);
- b) l'Azienda, negli ambiti di cui alla lettera a), garantisce "[...] l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale" (art. 21, comma 2) attraverso, in specie, i seguenti "Componenti del programma Promozione dell'attività fisica e tutela sanitaria dell'attività fisica" (cfr. all. 1, Area d'intervento sub F5):
 - "Valutazione [...] finalizzata alla idoneità alla pratica sportiva [...] per persone con disabilità [...];

- Promozione e attuazione di programmi finalizzati ad incrementare la pratica dell'attività fisica [...] in gruppi a rischio, promuovendo lo sviluppo di opportunità e di supporto da parte della comunità locale:
- Promozione di programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio";
- c) l'articolo 27 "Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità", espressamente prevede, alla lettera g), le attività di "[...] abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita", con possibile integrazione di "[...] interventi sociali in relazione al bisogno emerso dalla valutazione";

RICHIAMATO tra l'altro l'Atto Aziendale, adottato con decreto dell'allora ASUITS n. 843 dd. 06.12.2017 - prorogato in ASUGI con decreto n. 1 dd. 01.01.2020 – in forza del quale rientrano tra l'altro nella mission aziendale le finalità di "[...] prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità", con "l'impegno [...] di mantenere un'organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali [...], per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale" e promuovendo "livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità", anche attraverso l'impegno per lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute, favorendo la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;

VISTE le "Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione", del Ministero della Salute, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 07.03.2019, che:

- a) riconoscono che "per le persone con disabilità l'attività fisica e lo sport, oltre a ricoprire un ruolo essenziale in campo riabilitativo, sono uno strumento essenziale per lo sviluppo psicofisico, per promuovere ed educare all'autonomia, potenziare le capacità esistenti, accrescere l'autostima e per favorire l'integrazione sociale";
- b) auspicano "la collaborazione tra strutture diverse del servizio sanitario, e con i servizi sociosanitari, gli Enti locali, il mondo della scuola, le Associazioni di promozione sportiva e sociale, il CIP e le famiglie";

CONSIDERATE le "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'anno 2021", approvate con D.G.R. FVG n. 189 del 12.02.2021, che, nello specifico, al punto 2.10 "Ambiente e salute" prevede tra le attività da consolidare "[...] il supporto ad Enti e Comuni nelle procedure/programmi di pianificazione territoriale per promuovere lo sviluppo di un ambiente favorevole alla promozione della salute e dell'attività fisica e alla sicurezza stradale. [...]";

RILEVATO CHE il Comune di Trieste, da anni sostiene, l'attività di pet-therapy a favore di utenti disabili, minori e non, che si avvalgono dei servizi sociali e sanitari distrettuali, operando in sinergia per una programmazione riabilitativa individuale anche per il tramite − sin da 2012 - di un rapporto convenzionale con l'Azienda Sanitaria, volto alla gestione congiunta, nell'ambito delle rispettive peculiari competenze, del Programma "attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa", in base al quale i due Enti collaboravano con un contributo annuo totale di euro 30.000,00 (€ 15.000,00 per ciascuno), rimanendo a cura dell'Azienda Sanitaria, fra altro, l'individuazione, secondo apposito iter procedurale, di un idoneo soggetto per l'effettivo svolgimento delle attività oggetto del programma in commento;

CONSIDERATO CHE in data 31.12.2020 risultano scaduti e non più rinnovabili:

- a) il I atto aggiuntivo alla Convenzione Prot. ASUGI. n. 18571/T.GEN.RIS.1 dd. 09.04.2018 tra l'ASUGI e l'A.S.D. "Equilandia aias Trieste ONLUS" per la realizzazione del Programma "Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa" (Prot. n. 31506 dd. 06.04.2021);
- b) la Convenzione tra l'ASUGI e il Comune di Trieste per la realizzazione di "Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa annualità 2020" (Prot. n. 31201/T.GEN.RIS.1. dd. 06.04.2021);

RILEVATO CHE giusto Prot. ASUGI n. 89920/T.GEN.RIS.1 dd. 06.10.2021 è stata sottoscritta la convenzione tra l'ASUGI e il Comune di Trieste per la realizzazione del programma denominato "Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale, dipendenti da qualunque causa. Annualità 2021 e 2022";

CONSIDERATO CHE il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di welfare locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del "no profit", disponendo - nel dettaglio - una serie di strumenti giuridici ed economici, volti alla realizzazione di solide forme di partenariato tra pubblico e privato sociale e che il coinvolgimento attivo dei soggetti no profit presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell'organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi sostenibili, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo della comunità;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, della L. n. 449/1997 in ordine a "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro [...]", purché tali iniziative siano "[...] dirette al perseguimento di interessi pubblici", escludano "..forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata" e comportino "[...] risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti";
- la disciplina normativa di cui alla L. n. 398 dd. 16.12.1991 "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche", all'art. 7 del D.L. n. 136 dd. 18.05.2004 "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione", convertito in L. n. 186 dd. 27.07.2004 ed alla deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004 "Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1161 del 30 aprile 2004, Riconoscimento ai fini sportivi Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1197 dell'1 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002", al primo comma dell'articolo 6 del d. lgs. 28.02.2021, n. 36 denominato "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";

ATTESO CHE l'ASUGI, con decreto n. 62 dd. 28.01.2021 e successivamente rettificato con decreto n. 196 dd. 12.03.2021, ha approvato il "Regolamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) sui rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nonché su forme di coinvolgimento anche di altri Enti del Terzo Settore", per l'individuazione delle modalità operative e organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti con alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore;

VISTO CHE:

- tra le modalità operative individuate dal predetto Regolamento, risulta "la possibilità di attivare rapporti convenzionali a titolo gratuito o con rimborso spese (in tale ultimo caso, compatibilmente con il rispetto dell'equilibrio economico del proprio Bilancio), con Associazioni di volontariato e/o Associazioni di promozione sociale, operanti nel settore socio-sanitario, sul territorio di afferenza dell'A.S.U.G.I., e regolarmente iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri per la realizzazione di attività/progetti di interesse aziendale, da svolgere mediante la collaborazione attiva delle Associazioni sopra descritte, previa pubblicazione di un avviso, con il quale l'A.S.U.G.I. manifesta il proprio interesse a stipulare un eventuale rapporto convenzionale per la partecipazione alla realizzazione di uno specifico e determinato progetto";
- ai sensi del citato Regolamento, "l'individuazione delle Associazioni avviene attraverso la scelta motivata" (da parte di apposita Commissione valutatrice aziendale) "di una o più, ove previsto dall'avviso, fra tutte le Associazioni che abbiano manifestato il proprio interesse e la propria volontà ad aderire all'attuazione del progetto aziendale, iscritte, nei termini di legge, nei rispettivi Registri, in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso ed operanti nei settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare";

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'adozione di un Regolamento aziendale per la stipula di rapporti convenzionali con le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro, di poter applicare per analogia - in ossequio ai principi di massima trasparenza ed imparzialità ed al fine di dare attuazione ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare - le modalità e le condizioni previste dal Regolamento approvato con decreto n. 62 dd. 28.01.2021 e s.m. ed i., e, nella fattispecie, la sopra citata modalità regolante la possibilità di stipulare convenzioni previa pubblicazione di un avviso, con il quale l'ASUGI manifesta il proprio interesse a stipulare un eventuale rapporto convenzionale per la partecipazione alla realizzazione di uno specifico e determinato progetto

CONSIDERATO opportuno, quindi, di avvalersi di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, per garantire la concreta realizzazione del Programma "Attività sportive in campo equestre, rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con situazioni di svantaggio sociale dipendenti da qualunque causa" di cui sopra;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di:

- dare avvio al procedimento volto ad individuare, tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.)/Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.), senza fini di lucro con o senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritte, da almeno sei mesi, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004, aventi sede nel territorio di competenza dell'ASUGI limitatamente alla Provincia di Trieste, quella più idonea a garantire la realizzazione del Programma in parola, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all'Avviso e relativi allegati (ALL. 1 fac simile manifestazione d'interesse; ALL. 2 fac simile scheda proposta progettuale; ALL. 3 bozza convenzione), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali prevedendo l'erogazione, a titolo di rimborso spese, degli importi massimi complessivi su base annua di Euro 30.000,00.- (Euro15.000,00.- per ciascuno dei due Enti cofinanziatori);
- la selezione del soggetto idoneo alla realizzazione del progetto in parola, avverrà ad opera di apposita Commissione valutatrice aziendale, come di seguito individuata:
 - a) dott.ssa Cristina Verrone, con ruolo di Presidente, afferente al Servizio Riabilitativo aziendale;

- b) dott.ssa Rosita Ledovini, afferente alla S.O. Distretto n. 1;
- c) dott.ssa Cristina Rumer, afferente alla S.O. Distretto n. 4;
- d) dott.ssa Sari Massiotta, con ruolo di segretario verbalizzante, afferente al Dipartimento di Salute Mentale:
- nominare, quale Referente aziendale in relazione al Programma de qua, la dott.ssa Louise Marin, Referente aziendale per la riabilitazione;

RILEVATO CHE l'istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020, fanno riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato, di:

- 1. dare avvio al procedimento volto ad individuare, tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.)/Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.), senza fini di lucro con o senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritte, da almeno sei mesi, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004, aventi sede nel territorio di competenza dell'ASUGI limitatamente alla Provincia di Trieste, quella più idonea a garantire la realizzazione del Programma in parola, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all'Avviso e relativi allegati (ALL. ALL. 1 fac simile manifestazione d'interesse; ALL. 2 fac simile scheda proposta progettuale; ALL. 3 bozza convenzione), uniti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, che contestualmente si approvano prevedendo l'erogazione, a titolo di rimborso spese, degli importi massimi complessivi su base annua di Euro 30.000,00.- (Euro15.000,00.- per ciascuno dei due Enti cofinanziatori);
- 2. stabilire, quale termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse da parte delle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche interessate, quello di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi pedissequi allegati;
- 3. precisare che la selezione dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, ai fini dell'eventuale stipula del rapporto convenzionale, avverrà da parte di una Commissione valutatrice aziendale, come di seguito individuata:
 - a) dott.ssa Cristina Verrone, con ruolo di Presidente, afferente al Servizio Riabilitativo aziendale;
 - b) dott.ssa Rosita Ledovini, afferente alla S.O. Distretto n. 1;
 - c) dott.ssa Cristina Rumer, afferente alla S.O. Distretto n. 4;
 - d) dott.ssa Sari Massiotta, con ruolo di segretario verbalizzante, afferente al Dipartimento di Salute Mentale;

- 4. individuare, quale Referente aziendale per l'attività in oggetto, la dott.ssa Louise Marin, Referente aziendale per la riabilitazione;
- 5. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del Direttore Sanitario dott. Andrea Longanesi Parere favorevole del Direttore Amministrativo dott. Eugenio Possamai Parere favorevole del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F DATA FIRMA: 14/10/2021 13:25:51

 ${\tt IMPRONTA:\ 3D657514032509059F132F651DF4CB47B180DDB1F12FEFFD97C84EBE25FABFFB}$

B180DDB1F12FEFFD97C84EBE25FABFFB795804D6EC9DB7FBD3532236F1070B49 795804D6EC9DB7FBD3532236F1070B49402FE1348B73AF53A37E3C7535CBAA72 402FE1348B73AF53A37E3C7535CBAA7262E272A1D35A603A8673C110C07A93B8

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L DATA FIRMA: 14/10/2021 14:00:25

IMPRONTA: B8370909F549860E91682255723F3C9FB39760C2E09AF29403AEE6D7B0735196

 $B39760C2E09AF29403AEE6D7B073519603C6148B53149E5975B9633F2493C124\\03C6148B53149E5975B9633F2493C1249D47700FEA450F3964DE6796672A8827\\9D47700FEA450F3964DE6796672A8827A9467FAF6AF786DC164BC12CB3F3144F$

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T DATA FIRMA: 14/10/2021 15:15:39

 ${\tt IMPRONTA:}\ 615959B4FA38C7BD2FE6B0B23AC94FBFEA1D81CFE1BB9ABD544C4777388752E9$

EA1D81CFE1BB9ABD544C4777388752E955E6B626E3E03D97B1BB5CE2F89D460D 55E6B626E3E03D97B1BB5CE2F89D460D0C5C94C6EC55787B22EF1A7A17B55A95 0C5C94C6EC55787B22EF1A7A17B55A959AF89745A0ED79EA27935A0D54D8AFCB

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I DATA FIRMA: 14/10/2021 15:39:02

 ${\tt IMPRONTA:} \ \ 6312 {\tt DC8AE2C185A3D934340B216D90ED9A0454599E8569A3D5222CE5E26548C8}$

9A0454599E8569A3D5222CE5E26548C8E2CEDE89F02EEDB8CF0F1277DB953583 E2CEDE89F02EEDB8CF0F1277DB9535831BBF4D4AFBFC860359B4EE8EBCD66964 1BBF4D4AFBFC860359B4EE8EBCD669645258BE549130D747C2D488EAA92949BC



S.S.D. CONVENZIONI, RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE, ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE - 895 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. 895 del 14/10/2021 è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è affisso all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 49/96, il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
Dal 15/10/2021 al 29/10/2021
Esecutiva in data 15/10/2021
L'INCARICATO sig. Mario Degan